



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FIRENZE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento disciplina lo svolgimento della attività dell'O.M.A. nella mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti, nelle materie inerenti la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e a titolo esemplificativo distanze legali, apposizione di termini e regolamento di confini, infiltrazioni, divisione ereditaria, scioglimento di comunione immobiliare, contratti di opera e di appalto per esecuzione di opere edili (a titolo esemplificativo edificazioni, ristrutturazioni, interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di immobili, installazione di impianti, restauro architettonico, opere strutturali), contratti di prestazione d'opera intellettuale aventi ad oggetto la progettazione e la direzione dei lavori (opere di urbanizzazione, opere edili, impiantistica, arredamento d'interni, arredo urbano, bioarchitettura, edilizia sostenibile), la redazione di computi metrici estimativi, i rilievi strumentali topografici e planimetrici, la presentazione di pratiche edilizie e catastali, le certificazioni sugli immobili (regolare costruzione, di abitabilità, di agibilità), la valutazione di impatto acustico, la relazione paesaggistica, lo studio di impatto ambientale, la sicurezza dei cantieri, la sicurezza sui luoghi di lavoro, stima di immobili, disegno industriale. La qualificazione dell'oggetto della controversia e l'indicazione del relativo valore spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione, salvo verifica in merito all'effettivo valore da parte dell'O.d.C. il quale potrà chiedere il conguaglio alle parti in caso vengano rilevate incongruenze. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile. Il presente regolamento troverà applicazione anche nell'ipotesi di procedure di conciliazione attivate su richiesta/rinvio del Giudice dell'eventuale procedimento civile pendente,



compatibilmente con le disposizioni di eventuali protocolli e accordi in essere con gli Uffici Giudiziari.

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una **domanda** presso la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione (d'ora in poi ODC). La domanda può essere effettuata, sia in forma cartacea, depositando o trasmettendo a mezzo fax l'apposito modulo sottoscritto, sia in forma telematica attraverso l'invio di messaggio di posta elettronica certificata e sottoscritta digitalmente o per mezzo di eventuali form predisposti on line dall'Organismo, previa autenticazione da parte dell'utente, purché contenga tutti gli elementi richiesti ovvero:

- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione presente nei contratti;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere, con l'indicazione, nel caso in cui il rappresentato sia persona fisica, dei motivi per cui non compare personalmente;
- dati identificativi degli eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali é stato determinato;
- eventuale proposta all'altra parte di indicazione comune di un nominativo quale conciliatore;
- eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione;



- eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento;
- dichiarazione che non è stata avviata altra procedura di mediazione presso altro organismo per la medesima controversia.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODC.

Si accettano altresì gli eventuali adeguamenti tariffari e le maggiorazioni previste dall'art. 16 del DM n°180 del 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore e pur sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n°28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza e fermi rimanendo anche gli eventuali oneri dovuti all'ODC.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'ODC amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n°28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.



La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative a:

- numero d'ordine progressivo,
- dati identificativi delle parti
- oggetto della controversia,
- mediatore designato,
- durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione, provvedendo anche di ufficio a richiedere l'integrazione di quanto non pervenuto, esercitando ove occorra i poteri e le facoltà di cui al successivo punto 11; annota la domanda nell'apposito registro; comunica, entro 15 giorni dal deposito della domanda (art. 8 comma 1 D. lgs. n°28/2010), a mezzo fax, posta elettronica certificata o raccomandata al:

- **alla parte istante:** a) il nominativo del mediatore designato, b) la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che potrà essere assistita da un avvocato e altri consulenti, e delle agevolazioni fiscali previste dagli art. 17 e 20 del D. lgs. n°28/10.
- **all'altra parte o alle altre parti:** a) l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione, b) il nominativo del mediatore eventualmente proposto dalla parte istante con invito ad esprimere, in caso di disaccordo, entro cinque giorni la volontà che la nomina sia fatta dall'Organismo e con avviso che in caso contrario si riterrà accettato il nominativo proposto, oppure c) il nominativo del mediatore già designato dall'Organismo e le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D. lgs. n°28/10, d) l'invito a partecipare personalmente o, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri previa indicazione dei motivi che ne impediscono la partecipazione in prima persona, all'incontro di mediazione, nella data e nel luogo indicati, anche eventualmente con un avvocato e altri consulenti.



Entro l'inizio della procedura la parte invitata comunica alla segreteria i propri dati anagrafici quelli dell'eventuale rappresentante con il relativo atto giustificativo dei poteri nonché il nominativo dell'eventuale professionista che l'affiancherà.

Qualora una delle parti segnali il proprio impedimento la segreteria comunicherà con le medesime modalità una nuova data.

ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la definizione della controversia. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

Il responsabile dell'organismo nomina il mediatore designato su comune indicazione delle parti, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera c del DM n°180/10 e successive modificazioni o integrazioni. In mancanza di tale indicazione, il mediatore viene designato fra i nominativi inseriti nell'elenco dell'organismo in base ai seguenti criteri: per essere designato dalle parti o nominato dall'Organismo, il mediatore iscritto nell'elenco dell'ODC deve aver assistito, in qualità di uditore in accordo con il Mediatore designato, ad almeno 3 incontri di mediazione. Il mediatore tirocinante, prima di poter affiancare il mediatore incaricato di trattare l'affare, dovrà sottoscrivere il medesimo impegno alla riservatezza.

I mediatori con anzianità d'iscrizione all'Albo Professionale inferiore ai cinque anni potranno essere designati solo per le controversie di valore inferiore a Euro 10.000.

Il conferimento dell'incarico avviene valutando prioritariamente le competenze tecniche specifiche richieste in relazione alla materia, all'oggetto, alla complessità e al valore della controversia. La specifica competenza tecnica viene desunta dal tipo di laurea conseguito, dall'iscrizione del mediatore architetto nella sezione A o B dell'Albo Professionale, e dall'esperienza professionale che il mediatore attesta di aver maturato. La competenza in materia di mediazione viene desunta dal percorso formativo e di aggiornamento che il mediatore attesta di aver compiuto e dall'esperienza maturata anche presso altri Organismi di Conciliazione. La designazione del mediatore, a parità di competenze tecniche e di mediazione, avviene in base a criteri di turnazione e disponibilità.



I mediatori iscritti nell'elenco svolgono la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'ODC e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'ODC, frequentando corsi di formazione e mantenendo uno specifico aggiornamento almeno biennale, e partecipando in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di incompatibilità:

- a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Il mediatore incaricato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l'ODC.

Il mediatore deve restituire alla Segreteria debitamente sottoscritti, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico e dei compensi fissati dall'ODC, l'apposita dichiarazione di imparzialità e l'adesione al codice di comportamento. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità. La mediazione non potrà in ogni caso avere inizio prima che il mediatore abbia sottoscritto la dichiarazione di imparzialità.

Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al mediatore é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti. E' facoltà del mediatore chiedere di ascoltare le parti separatamente anche senza i loro assistenti o viceversa anche gli assistenti senza le parti.

Il mediatore deve informare immediatamente l'ODC ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'attività svolta, ovvero il sopravvenire di causa di incompatibilità o di indisponibilità.



Ciascuna parte può richiedere all'ODC, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODC nominerà un altro mediatore, delegando eventualmente anche la Segreteria alla comunicazione al precedente. L'ODC provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODC medesimo oppure venga a trovarsi in situazione di oggettiva impossibilità a svolgere l'incarico o di sopravvenuta incompatibilità. Qualora l'incarico di mediazione sia stato assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'Organismo e/o rivestano ruoli direttivi e di rappresentanza dello stesso, la Segreteria su indicazione del Presidente dell'ODC, provvederà ai compiti suddetti.

Ove la sostituzione del mediatore non sia dovuta a sua colpa e sia intervenuta dopo che egli abbia accettato l'incarico ed avviato la trattazione dell'affare, al mediatore saranno comunque riconosciuti i compensi previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto dell'ODC, per la parte di attività svolta, fermo restando quanto disposto al successivo art. 13, paragrafo 12.

ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODC o presso un diverso luogo individuato dall'ODC e concordato con le parti e il mediatore, e potrà avere inizio solo dopo che il mediatore avrà sottoscritto la dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, lettera a del D. lgs n°28/10.

Il luogo é derogabile solo su accordo scritto di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo. L'ODC provvederà a fissare la data del primo incontro tra le parti e il mediatore, entro 15 giorni dal deposito della domanda (art. 7 c. 1 D. lgs n°28\2010).

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del D. lgs n°28\10, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria



dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D. lgs n°28\10.

ARTICOLO 6 - NOMINA DI CONSULENTI

(Art. 8 comma 4 D. lgs n°28\10) Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può segnalare al Responsabile la necessità di provvedere all'individuazione, anche per il tramite della Segreteria, di un esperto, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale del luogo ove si svolge la mediazione, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto.

La nomina é subordinata all'adesione delle parti e alla loro sottoscrizione di un atto di conferimento di incarico al Professionista nominato con l'impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenerne gli oneri in eguale misura e in via solidale, secondo i compensi previsti nel presente articolo. L'esperto dovrà a sua volta sottoscrivere un'accettazione dell'incarico contenente l'impegno alla riservatezza, la liberazione dell' ODC da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine al pagamento delle proprie competenze e il proprio consenso a vedere liquidato il proprio compenso secondo quanto concordato tra le parti o secondo le tariffe o gli usi ex art. 2233 c.c.

ARTICOLO 7 - CHIAMATA DI TERZE PARTI NELLA PROCEDURA

Qualora, nel corso della trattazione della questione, emerga l'opportunità o la necessità di proporre la partecipazione alla procedura anche a una o più terze parti, il mediatore, con il consenso delle parti già presenti, può disporre che tali terze parti siano chiamate a parteciparvi. La richiesta di integrazione, le ragioni che la giustificano, l'accordo delle parti a derogare il termine di durata della procedura previsto per legge, e l'indicazione della parte richiedente dovranno risultare dal verbale. La parte interessata provvede ad invitare in mediazione il terzo per la data concordata tra le parti, il Mediatore e l' ODC.

Gli oneri della mediazione e ogni altro aspetto procedurale e/o amministrativo dovranno essere gestiti alla stregua di una mediazione con più parti.



La Segreteria comunica al Mediatore l'accettazione o il diniego alla partecipazione da parte del/dei terzo/i

ARTICOLO 8 MEDIAZIONE DELEGATA

Nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice le parti depositano copia dei rispettivi atti processuali e della ordinanza che invita le parti al tentativo di mediazione. Il mediatore non può riferire al giudice delegante alcunché in ordine alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione.

ARTICOLO 9 - RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODC, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

ARTICOLO 10 - TIROCINIO DEI MEDIATORI ISCRITTI



L'Organismo garantirà ai mediatori iscritti lo svolgimento del tirocinio obbligatorio di cui all'art. 4, comma 3, lettera b del DM n°180/10 e successive modificazioni o integrazioni, mediante la partecipazione in forma di tirocinio assistito ad almeno venti incontri di mediazione nel biennio. A tal fine i mediatori iscritti, previa richiesta alla segreteria e inserimento in apposita lista, parteciperanno agli incontri nel numero massimo di due per volta, previa sottoscrizione di impegno alla riservatezza e salvo espresso diniego di una o più delle parti del procedimento o inderogabili ragioni di opportunità dettate dalla natura e complessità della controversia. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo all'incontro fissato, fa decadere l'iscrizione nelle suddette liste.

ARTICOLO 11 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 11 del D. lgs n°28/10, il procedimento si considera concluso, quando:

- a) le parti raggiungono un accordo amichevole;
- b) le parti non trovano un accordo o dichiarano di non avere interesse alla prosecuzione
- c) la parte invitata non partecipa al primo incontro di mediazione, salvo i casi di cui all'art. 5 comma 1 D. lgs n°28/10.

In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione.

Nell'ipotesi sub a) nel verbale è inserito l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti.

Nell'ipotesi sub b) il mediatore indicherà nel verbale medesimo il mancato raggiungimento dell'accordo.

Nell'ipotesi sub c) il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per la mancata partecipazione della parte invitata

Ove l'incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, la Segreteria rilascerà, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di



conclusione del procedimento, per mancata adesione della parte invitata. Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l'originale sarà conservato presso l' ODC. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del D. lgs n°28/10 e successive modificazioni, la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D. lgs n°28/10.

La Segreteria, inoltre, su richiesta della parte, potrà attestare per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

ARTICOLO 12 - VALUTAZIONE

Al presente regolamento è allegata la scheda di valutazione che dovrà essere consegnata a ciascuna delle parti al termine della procedura e da queste sottoscritta e immediatamente restituita al responsabile, comunque non più tardi della sottoscrizione del relativo verbale. L'ODC, nella scelta del mediatore cui assegnare nuove procedure, potrà tenere conto anche del contenuto di tali schede. L'ODC potrà, inoltre, raggruppare i mediatori a seconda di materie nelle quali questi abbiano documentato o dimostrato nell'esercizio della professione o nel corso delle procedure particolare preparazione.

ARTICOLO 13 - INDENNITA', art. 16 D.M. 180\10 e art. 5 DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA n°145\11 Modifiche all'art. 16 del D.M. n° 180\10

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.



3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui



all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

ARTICOLO 14 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODC.

A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'ODC, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODC lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.



Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

ARTICOLO 15 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

L'ODC tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'ODC può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di patrocinio a spese dello stato.

ARTICOLO 16 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo concorde volontà delle parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

L'ODC, non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del D. lgs n°28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo.

Sono, comunque, di esclusiva responsabilità delle parti:

- a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- b) la qualificazione della natura della controversia;



- c) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- d) la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio, ove previsto;
- e) l'indicazione del valore della controversia;
- f) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- g) la completezza, legittimità e la veridicità della documentazione prodotta;
- h) dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'attivante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. lgs n°28/10, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ARTICOLO 18 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO

Nel caso in cui l'Organismo sia cancellato o sospeso dal registro ai sensi dell'art. 10 del DM n°180/10 la Segreteria dovrà darne immediato avviso per iscritto alle parti che abbiano già depositato la domanda e alle relative controparti, alle parti che abbiano procedure di conciliazione pendenti nonché ai mediatori che abbiano già dichiarato la propria accettazione dell'incarico e ogni ulteriore attività dovrà essere sospesa. Alle parti dovrà inoltre essere rivolto invito affinché ritirino presso la Segreteria la propria documentazione, e provvedano al saldo delle spese della procedura come disposto dal presente regolamento.



Allegati al presente regolamento:

Tabella delle Indennità

Scheda di valutazione

Codice Etico